



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Seconda Sezione civile

La Corte di Appello di Lecce, Seconda Sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr.	Consiglia Invitto	Presidente
dr.	Giovanni Surdo	Consigliere
dr.	Pietro Merlo	Giudice ausiliario relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 195 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024

TRA

- *Parte_1*
[...] (C.F. *P.IVA_1*), come in atti elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rizzelli



appellante

contro

- *Controparte_1* , *Controparte_2*
(c.f. *P.IVA_2*), come in atti elettivamente domiciliata,
rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Parente Stefanizzi

appellata - appellante incidentale

AVVERSO

la sentenza n. 101/2024 del Tribunale di Lecce, depositata il 09.01.2024,
notificata in data 24.01.2024 (n.g.r. 528/2018)

All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 20.1.2026 la causa -previa rituale precisazione
delle conclusioni sulla base di note scritte sostitutive dell'udienza in presenza, da
intendersi qui richiamate - è stata riservata per la decisione collegiale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1

(d'ora in poi indicata per brevità come *Parte_1*) convenne [...] *CP_1* *CP_1* , di *CP_1* *Controparte_2* (d'ora in poi indicata
per brevità come *Parte_2* , lamentando l'omesso pagamento di
quanto dovuta dalla convenuta in virtù di un contratto di sponsorizzazione intercorso
tra le parti, e rassegnando le seguenti conclusioni:



“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, riconosciuta e dichiarata la
Controparte_3 *gravemente inadempiente ex art. 1218*
c.c. alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti dell’attrice
Parte_1 *Parte_1* *IDEE al*
pagamento, in favore dell’odierna attrice, di tutte le somme dovute, per un totale di €.
6.050,00, come provato in corso di giudizio, o della somma maggiore o minore che
verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora sino
all’effettivo soddisfo, nonché oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT. Con vittoria di spese e compensi di giudizio ...”

La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, e prova per testi, è stata decisa con la sentenza appellata n.101/2024, con la quale il Tribunale di Lecce ha così disposto:

“1. Accoglie la domanda per le motivazioni e con le limitazioni di cui in premessa;

2. Condanna la società *Controparte_4*

[...] , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della sola sorte capitale pari ad €6.050,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.

3. Null’altro è dovuto per quanto argomentato in premessa.

4. Per le ragioni innanzi espresse compensa le spese di lite tra le parti.”

Avverso la decisione ha proposto appello *[...]*

Parte_1 con atto notificato il 23.2.2024.

L’appellata si è costituita con comparsa depositata il 13.5.2024, chiedendo il



rigetto dell'appello principale e spiegando a sua volta appello incidentale.

Previ gli adempimenti previsti dall'art. 352 c.p.c., precisate le conclusioni con note scritte, all'udienza del 20.1.2026 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante principale Parte_1 censura la sentenza del Tribunale, assumendo che il primo giudice abbia:

1. erroneamente riconosciuto all'appellante, oltre alla sorte capitale di € 6.050,00, i soli interessi nella misura legale *"dal di della domanda al soddisfo"*; A tal riguardo l'appellante principale così conclude: *"riformare la sentenza impugnata disponendo la condanna di parte appellata al pagamento degli interessi moratori, che, oltre a essere dovuti automaticamente ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 231/2002, devono essere corrisposti comunque in forza della c.d. mora debendi, ossia del ritardo nell'inadempimento, che fa maturare automaticamente in capo al creditore un diritto ad ottenere il pagamento degli interessi maturati dal mancato adempimento ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.; in subordine, in applicazione degli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. (o in estremo subordine, in applicazione degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.) ben potrà essere riformata la sentenza con condanna della parte appellata al pagamento degli interessi ordinariamente in tal senso previsti per i ritardi nelle obbligazioni pecuniarie, comunque con decorrenza a far data dal 30.09.2012 (data dell'ultima rata contrattualmente prevista) o comunque da quando verrà ritenuto liquido ed esigibile il credito maturato dalla Parte_1*
2. erroneamente compensando integralmente tra le parti spese e competenze del



giudizio di primo grado.

L'appellante incidentale censura la sentenza del Tribunale, assumendo che il primo giudice abbia ingiustamente accolto. sia pure nei limiti di cui in sentenza, l'avversa domanda erroneamente ritenendo provato l'adempimento da parte dell'appellante associazione, degli obblighi contrattuali su di essa gravanti:

- erroneamente non tenendo in nessun conto la indiscutibile mancata consegna alla appellante incidentale dell'allegato al contratto, mancata consegna che aveva impedito, secondo quanto dedotto da *Parte_2* il controllo del corretto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'appellante principale e, che, al contrario, risulta provata dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di quest'ultima in sede di interrogatorio formale e da quelle rese dalla teste

I. - L'appello incidentale, logicamente preliminare, è infondato.

Con la scrittura privata del 18.5.2012, tra l' *Parte_1*

[...] . *Controparte_5*

[...] , sottoscritta dal legale rappresentante (che l'ha inizialmente disconosciuta nella sottoscrizione ma che, successivamente, l'ha espressamente riconosciuta) le parti concordarono, tra l'altro:

- l'impegno della predetta società a collaborare, come sponsor principale e non esclusivo, alla manifestazione, da tenersi il 29.7.2012 e dal primo al 23 agosto 2012., denominata "Olimpiadi del Salento" e organizzato dall' *Parte_1* ;



- l'impegno della organizzatrice ad *"inserire il nome dello Sponsor secondo modi e misure presenti nella tabella benefit Sponsor allegata e secondo una disposizione concordata insieme allo sponsor"*; tale allegato, che descrive sommariamente, ma già vincolativamente, alcune delle attività poste a carico della predetta poteva essere oggetto di successive e consensuali precisazioni e modificazione con l'accordo delle parti;
- l'obbligo dello Sponsor a versare, in tre rate e quale corrispettivo globale (con imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a carico dell'organizzatrice) la somma globale di € 6.050,00 compresa IVA;
- il diritto dello sponsor di svolgere *"ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione"* impegnandosi a non rendere pubblico l'importo dei costi sostenuti per la sponsorizzazione;

L'appellante principale, introducendo il giudizio di primo grado, ha:

- esibito il contratto sottoscritto (e l'allegato ivi citato e richiamato nell'atto negoziale ma non sottoscritto dalle parti);
- ha ribadito l'intero contenuto negoziale;
- ha allegato di aver eseguito le prestazioni di sua spettanza in base al contratto e descritte nel predetto allegato.

L'appellante incidentale, nel costituirsi in giudizio, si è limitato a proporre eccezioni relativa alla ipotetica inesistenza o invalidità del contratto, persino disconoscendo la sottoscrizione del legale rappresentante (disconoscimento peraltro superato nel corso dell'interrogatorio del predetto legale rappresentante).

L'appellante incidentale ha, pure, eccepito - senza fornirne prova- la mancata



consegna, da parte dell'associazione, dell'allegato richiamato in contratto (denominato tabella benefit).

In ordine alla predetta eccezione di mancata consegna dell'allegato, essa appare palesemente infondata e puramente pretestuosa e dilatoria stante la mancanza in atti di qualsiasi elemento che possa deporre a conferma delle deduzioni dell'appellante incidentale. In particolare:

- manca qualsiasi elemento, anche indiziario, a sostegno della dedotta mancata consegna, a dire dell'appellante incidentale, dell'allegato;
- mancano del tutto elementi atti a dimostrare l'inoltro di richieste di integrazione, pur dedotte dall'appellante incidentale, richieste del tutto ovvie ed ordinarie (ed ovviamente redatte in forma scritta con prova di avvenuta consegna) per il contraente che assume di essere in possesso di un documento negoziale incompleto.

L'appellante incidentale, inoltre, ha contestato genericamente e non specificamente (art. 115 c.p.c), le circostanze fattuali inerenti l'adempimento da parte di controparte, delle obbligazioni assunte, e tanto rende ulteriormente poco credibile e, comunque irrilevante la predetta eccezione di mancata consegna.

Le considerazioni che precedono risultano del tutto sufficienti a giustificare l'accoglimento della domanda gravata di appello incidentale.

Quanto alla dedotta non corretta valutazione della prova orale da parte del Tribunale corre l'obbligo di evidenziare, per completezza:

- quanto all'interrogatorio formale del legale rappresentante dell *Parte_1* [...] che avrebbe, secondo *Parte_2* ammesso di aver consegnato alla



controparte solo 2 pagine sulle tre componenti il contratto oggetto di controversia, risulta, al contrario, dalla trascrizione integrale della specifica dichiarazione resa che non vi è stata alcuna ammissione: *“Non è vera la posizione sub 7 delle memorie 183 ...”*- Vero che la scrittura privata ... allegata in atti dall’attrice risulta essere incompleta- *“la scrittura... .. è assolutamente completa in quanto composta da due pagine di contratto scritto. Allo stesso è allegata ... la tabella dei benefit che mi viene esibita e che riconosco nell’originale del contratto. Il predetto allegato veniva anche consegnato alla società convenuta unitamente al contratto”*.

Quanto alle risultanze della prova per testi si deve osservare che:

- I testi *Tes_1* e *Tes_2* del tutto attendibili per la loro partecipazione diretta alla manifestazione sportiva:
- hanno riconosciuto le foto esibite dall *Controparte_6* che provano la presenza dell’indicazione della ditta e del logo di *Parte_2* si campi di gara, nei siti utilizzati per le premiazioni, ed, in generale, sui luoghi interessati dalla manifestazione.;
- hanno dichiarato di essere stati, in dette foto, essi stessi raffigurati;
- hanno confermato che:
- il marchio *Controparte_3* *Pt_3* era presente su stand, cartelloni, volantini, guide dell’evento e manifesti firmati *Parte_1* che si trovavano all’interno degli ambienti ove si svolgeva la manifestazione;
- durante l’evento “Olimpiadi del Salento” dell’anno 2012 la società LCDC di De Cagna G. & C. s.n.c. venne pubblicizzata a mezzo tv, radio e web, ad opera della *Parte_1* ad esempio su TeleRama, nel periodo maggio – agosto 2012”;
- il marchio di *Controparte_3* venne esposto sul bordo campo e nell’area della segreteria durante lo svolgimento della manifestazione;



- il logo della LCDC di De Cagna G. *Pt_3* venne esposto nell'area degli impianti sportivi, presso gli stand, in strada, e durante l'intera maratona lungo tutto il tragitto previsto;

L'associazione appellata principale ha, dunque:

- esibito in giudizio contratto, definitivamente riconosciuto dalla controparte nella sottoscrizione in sede di interrogatorio formale;
- ha provato documentalmente e per testi lo svolgimento di attività (con ogni ragionevole probabilità concordate tra le parti atteso che il materiale pubblicitario della società raffigurato nelle foto non poteva che da essa provenire) certamente più ampie di quelle sinteticamente ed esemplificativamente descritte nell'allegato richiamato in contratto, e, dunque, ha provato il pieno adempimento della associazione alle obbligazioni assunte.

Devesi, infine e sempre per completezza, evidenziare che l'appellante incidentale non ha fornito alcuna concreta prova in suo favore. Infatti:

- la teste *Tes_3*, ha reso dichiarazioni, invocate a fondamento nell'atto di appello incidentale, del tutto inattendibili in quanto contrastanti con le risultanze documentali e stante il rapporto di coniugio con il legale rappresentante di *Parte_2*
- il teste *Tes_4* ha semplicemente affermato di non ricordare nulla in merito alle circostanze di prova inerenti la sua audizione.

L'appello incidentale non può, dunque, essere accolto.

II.- Il primo motivo di appello principale, con il quale si assume che il giudice abbia



errato nel riconoscere gli interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, invece che, in linea principale, gli interessi moratori calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 231/2002, ovvero in linea subordinata, gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., o infine in estremo subordine, liquidati in applicazione degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., è fondato per quanto di ragione.

L'appellante principale, nell'atto introduttivo della prima fase di giudizio, concluse letteralmente: *"condannare ... CP_7 al pagamento, in favore dell'odierna attrice, di tutte le somme dovute, per un totale di €. 6.050,00 ... o della somma maggiore o minore ... ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT."*. Dunque l'attrice appellante principale ha, chiesto, sin dall'introduzione del giudizio, la condanna della convenuta al pagamento degli interessi di mora nella misura legale dalla costituzione in mora sino al soddisfo.

Il Tribunale, ha invece, ha escluso, nella motivazione, la spettanza degli interessi di mora e condannato, l'appellata CP_3 *"al pagamento della sola sorte capitale pari ad €.6.050,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo."*

Restano dunque controversi nella presente fase:

- la natura degli interessi, meramente corrispettivi secondo l'appellata sentenza, moratori da calcolarsi secondo il tasso legale previsto dall'art. 1284, IV comma c.c., secondo l'appellante;
- la decorrenza dei predetti interessi legali di mora, secondo la domanda introduttiva spettanti dalla costituzione in mora, secondo l'appellata sentenza spettanti dal dì della domanda.

Ogni ulteriore questione sollevata dall'appellante principale (in particolare quella



inerente la diretta applicabilità del tasso di interesse previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 231/2002 non invocata in primo grado, - in disparte l'assenza di prova, necessaria per l'applicabilità della disciplina inerente le transazioni commerciali, circa le finalità di lucro perseguita dall'associazione attrice appellante in quanto la forma associativa non è prevista dalla vigente normativa codicistica come specificamente deputata all'esercizio di attività imprenditoriale e dunque, l'assenza di lucro e il carattere non commerciale della transazione in questione non potrebbe che presumersi - incorre nel divieto di domande nuove previsto dall'art. 345 c.p.c.

Passando all'esame delle questioni pertinenti la presente fase e non costituenti domanda nuova, occorre rammentare che:

- per interessi corrispettivi si intende, per antico insegnamento, le somme riconosciute a titolo di corrispettivo del trasferimento temporaneo del godimento di una somma di denaro (ad esempio somma riconosciuta al mutuante quale corrispettivo contrattuale del godimento da parte del mutuatario del denaro mutuato da calcolarsi (art. 1284, secondo comma, c.c.) sulla base del saggio stabilito consensualmente dalle parti ovvero *“se le parti non ne hanno determinato la misura”* sulla base del tasso determinato ai sensi dell'art. 1284. primo comma, c.c.);
- tanto, in tutta evidenza, nulla ha che fare con la presente controversia che non verte su alcun contratto di trasferimento del godimento di una somma di denaro;
- la nozione di interesse moratorio, con la diversa funzione risarcitoria del danno da inadempimento contrattuale (materia direttamente inerente la presente controversia è, invece, contenuta nell'art. 1224 c.c.: ***“Danni nelle obbligazioni pecuniarie.***

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal



giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.”

L'art. 1284, primo comma, c.c. stabilisce misura *(ed adeguamento annuale)* degli interessi legali che sono dovuti dal dì della costituzione in mora, in caso di inadempimento (o mero ritardo nell'adempimento) di obbligazioni pecuniarie *“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 1,60 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.*

Secondo l'art. 1284, quarto comma, *“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.*

Dunque, nella presente controversia, la debitrice avrebbe dovuto (e deve essere) condannata al pagamento, oltre che della sorte capitale nella misura già riconosciuta in



primo grado e confermata nella presente fase. anche degli interessi moratori:

- - determinati nella misura legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. a decorrere dal giorno della formale costituzione in mora corrispondente alla data di inoltro (20.12.2014) della raccomandata del 19.12.2014 dell'avv. Rizzelli e sino alla data della notifica, avvenuta il 18.1.2018, della domanda introduttiva del presente giudizio;
- - determinati nella misura legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. e dalla legislazione speciale (ovvero Decreto Legislativo n. 231/2002) inerente le transazioni commerciali a decorrere dalla predetta data di proposizione della domanda giudiziaria.

Il Tribunale è incorso in errore:

- qualificando gli interessi riconosciuti, come corrispettivi al tasso e non moratori, anche nonostante la condanna al pagamento degli interessi di mora sia una conseguenza del tutto automatica dell'inadempimento contrattuale in cui è certamente incorsa l'appellata LCDC di De Cagna G. & C.;
- giustificando il mancato riconoscimento degli interessi di mora, con un ipotetico ed escluso in questa fase, inadempimento dell'appellante ipoteticamente concretizzato nella consegna parziale del documento contrattuale;
- escludendo, del tutto incomprensibilmente, che gli interessi siano dovuti anche per il periodo compreso tra la costituzione in mora e la proposizione



della domanda giudiziale.

La sentenza appellata non può che essere riformata sul punto specifico.

II. - l'accoglimento dell'appello principale, con l'estensione del saggio degli interessi dovuti, l'anticipazione della decorrenza degli stessi ed il rigetto dell'appello incidentale con l'esclusione dell'ipotizzato contrapposto inadempimento di *Parte_1* comporta necessariamente la reconsiderazione della liquidazione di spese e competenze del giudizio di primo grado. Spese e competenze della prima fase, in applicazione del principio di soccombenza, al quale non vi è ragione di derogare, vanno poste a carico di *Controparte_1*, di *Controparte_2*., tenendo conto del valore della controversia, dell'attività svolta e dei parametri di legge di cui al D.M. 55/2014 .

III. - Stante, l'esito complessivo del giudizio, l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale, in applicazione del principio di soccombenza, al quale non vi è ragione di derogare, vanno poste a carico di *Controparte_1* [...] , di *Controparte_2* le spese processuali anche del presente grado. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia, dell'attività svolta e dei parametri di legge di cui al D.M. 55/2014 .

Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello incidentale viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante



incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da *Parte_1* [...] *Parte_1* (atto di citazione notificato il 23.2.2024. e l'appello incidentale proposto da *Controparte_1*, *Controparte_2* [...] (comparsa di costituzione depositata il 13.5.2024) entrambi avverso la sentenza n. 101/2024 del Tribunale di Lecce, così provvede:

- **rigetta** l'appello incidentale;
- **accoglie** l'appello principale;
- e, in **rimessa** dell'appellata sentenza;
- **condanna** *Controparte_1*, di *Controparte_2* al pagamento, in favore di *Parte_1* [...] *Parte_1*, degli interessi di mora sulla sorte capitale di € 6.050,00, al tasso legale previsto dall'art. 1284, primo comma a, decorrere dal 20.12.2014 (di della costituzione in mora) e sino al 18.1.2018 (data di proposizione della domanda);
- **condanna** *CP_3* *Controparte_1*, di *Controparte_2* al pagamento, in favore di *Parte_1* [...] *Pt_1* *Parte_1*, degli interessi di mora sulla sorte capitale di € 6.050,00, al tasso legale previsto dall'art. 1284, quarto comma a decorrere dal 18.1.2018 e sino all'effettivo soddisfo;



- **conferma** ogni ulteriore statuizione dell'appellata sentenza;
- **condanna** CP_3 Controparte_1 , di Controparte_2 al rimborso in favore di Parte_1 .
Parte_1 , di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado. in € 2.600,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge e, quanto alla presente fase, in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- **dichiara** che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.

Lecce, 19.3.2026

Il Giudice ausiliario estensore

dott. Pietro Merlo

Il Presidente

dott. Consiglia Invitto